



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Pesca

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 68/2019

MODIFICA ORARIO DI SBARCO DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Il Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

VISTA la propria Ordinanza n. 13/2014 del 07/03/2014 volta a disciplinare le modalità ed i periodi di sbarco dei molluschi bivalvi all'interno del Compartimento marittimo di San Benedetto del T. e, nello specifico, nei sorgitori di San Benedetto del T. e Porto San Giorgio;

VISTA la nota prot. n. 16221 del 12/10/2019 con cui il predetto Consorzio di gestione ha richiesto a questa Capitaneria di Porto di poter dare inizio alle operazioni di sbarco del prodotto ittico al momento dell'arrivo in porto di ciascuna imbarcazione, in virtù del potenziale rischio conseguente all'eccessivo affollamento delle unità da pesca in attesa dell'orario di inizio delle predette operazioni commerciali;

RILEVATO che l'effettivo rientro in porto delle unità dalle battute di pesca risulta anticipato rispetto all'orario di inizio delle operazioni di sbarco stabilito dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2014;

CONSIDERATO di potere, in via sperimentale, accogliere provvisoriamente la suddetta richiesta;

ORDINA

Art.1

L'articolo 3 dell'Ordinanza n. 13/2014 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto è temporaneamente sospeso e sostituito dal seguente:

“Art. 3 – orari di sbarco del prodotto pescato

Il prodotto deve essere sbarcato nei punti indicati al precedente art.1 non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 15.00, secondo le modalità indicate dal precedente art. 2.

I mezzi deputati al trasporto del prodotto ittico sbarcato, una volta terminate le operazioni di carico dei molluschi bivalvi, non potranno comunque lasciare i punti di sbarco prima delle ore 07.30, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima.”

Art.2

L'Autorità Marittima si riserva di abrogare la presente Ordinanza in qualsiasi momento e senza preavviso, per i motivi da essa stessa ritenuti più opportuni.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

San Benedetto del Tronto,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Mauro COLAROSSO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)